Legge regionale 30 aprile 1979, n.18

Integrazione art. 24 della L.R. 39-12-1971, n. 2 , istitutiva dei tributi propri della Regione.

ARTICOLO UNICO

All'Art. 24 della Legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2, e' aggiunto il seguente comma:

"Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le violazioni alla tassa regionale di circolazione accertate fino al 10 aprile 1978 sono riscosse dal Tesoriere regionale ed il relativo provento e' ripartito secondo le disposizioni contenute nella legge 7 febbraio 1951 n. 168 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario agli effetti di detta legge".